

ARCHIVIO VENETO

SESTA SERIE - n. 12 (2016)

COMITATO SCIENTIFICO

PIERO DEL NEGRO, *presidente*

DIETER GIRGENSOHN - GIUSEPPE GULLINO - JEAN-CLAUDE HOCQUET
SERGEJ PAVLOVIC KARPOV - GHERARDO ORTALLI - MARIA FRANCESCA TIEPOLO
GIAN MARIA VARANINI - WOLFGANG WOLTERS

Questo numero è stato curato da GIUSEPPE GULLINO

COMITATO DI REDAZIONE

EURIGIO TONETTI, *coordinatore*
MICHAEL KNAPTON - ANTONIO LAZZARINI - ANDREA PELIZZA - FRANCO ROSSI

La rivista effettua il referaggio anonimo e indipendente

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE

ARCHIVIO VENETO



VENEZIA
2016

DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
PER LE VENEZIE

S. Croce, Calle del Tintor 1583 - 30135 VENEZIA
Tel. 041 5241009 - Fax 041 5240487
www.veneziastoria.it - e-mail: deputazionestoriave@libero.it

DANIELE DIBELLO

DINAMICHE ISTITUZIONALI E PRASSI NORMATIVE
NELLA VENEZIA DEL TARDO MEDIOEVO.
NOTA AL CASO FOSCARI*

La destituzione di Francesco Foscari dal dogado, avvenuta per apposita deliberazione del Consiglio dei Dieci il 22 ottobre 1457, è uno di quegli eventi che ha ispirato l'immaginario e la curiosità non solo degli storici, ma anche di letterati e compositori quali Lord Byron e Giuseppe Verdi. E a buon diritto, verrebbe da commentare.

Sarebbe poco efficace per l'economia di questa nota riprendere le trame di una vicenda dai contorni tragici quanto enigmatici, ben conosciuta anche in virtù dei più recenti studi di Giuseppe Gullino e Dennis Romano¹. Basti dire che quello di Foscari ebbe l'onore e l'onere di essere il dogado più longevo della storia della Serenissima, durante il quale Venezia si era scoperta invitta, aggressiva, avida di territori sempre più ampi, finanche a pensare di poter estendere le proprie mire a Milano, capitale del rinvirgito ducato visconteo-sforzesco. Di questa svolta interventista e continentale nella politica estera veneziana, Francesco Foscari era stato l'indubbio protagonista, di più: il principale promotore dell'espansione oltre il Mincio. Ma all'energico doge il destino aveva riservato anche una serie di lutti, scandali e disgrazie che inevitabilmente finirono per inficiarne il vigore,

* Pur su posizioni sensibilmente differenti, questo contributo è debitore delle generose discussioni in archivio e dei preziosi consigli in tema di promissione ducale scambiati con il Prof. Dieter Girgesohn: a lui corre il mio ringraziamento più sentito.

¹ Il riferimento va a: G. GULLINO, *Francesco Foscari*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 49, Roma 1997, pp. 306-314; D. ROMANO, «Molto ben sepe guidar la optima constellation sua»: *Francesco Foscari as Procurator of San Marco*, «Studi Veneziani», n.s., 36 (1998), pp. 37-55; G. GULLINO, *La saga dei Foscari. Storia di un enigma*, Sommacampagna 2005; ID., *Il "clan" dei Foscari. Politica matrimoniale e interessi familiari (secc. XIV-XV)*, «Studi Veneziani», n.s., 54 (2007), pp. 31-53; D. ROMANO, *La rappresentazione di Venezia. Francesco Foscari: vita di un doge nel Rinascimento*, Roma 2012 (ed. orig. *The Likeness of Venice. A Life of Doge Francesco Foscari 1373-1457*, New Haven and London 2007).

se non addirittura la voglia di continuare ad adempiere al gravoso incarico, chiedendo per ben tre volte (nel 1433, 1442 e 1446), senza successo, di ritirarsi a vita privata, lontano dal proscenio politico². Tale richiesta si sarebbe concretizzata solo nell'ottobre 1457, con l'unica differenza che si trattò di un desiderio non richiesto, sostanzialmente imposto.

Le considerazioni qui presentate, tuttavia, oltre che rileggere nuovamente (e inevitabilmente) i motivi sottesi all'avvenuta forzatura costituzionale, intendono esaminare anche le dinamiche fra le istituzioni coinvolte (Consiglio dei Dieci e carica dogale) e i conseguenti riflessi delle stesse sul piano normativo, ovvero in riferimento alla promissione ducale. Dato per acquisito l'abuso dei Dieci ai danni del Maggior Consiglio, come mai da parte dei Correttori della promissione non si era ritenuto necessario registrare la 'novità procedurale' nel testo dello *statutum*³, magari aggiornando il capitolo sul «*regimen ducatus refutare*»? Operazione, quest'ultima, fra le più caratteristiche e vitali della fonte in questione. Le parti del Consiglio dei Dieci trascritte in questa sede potrebbero fornire qualche indizio, o perlomeno aggiungere un tassello ad un *puzzle* già per sua natura di difficile ricomposizione.

Conviene dunque soffermarsi, in modo conciso ma essenziale, su quelle difficili ore intercorse fra il 19 e il 22 ottobre 1457. Sin dalla prima proposta in consiglio, la parte sostenuta dai capi dei Dieci non mostra segni di fraintendimento: Foscari mancava da troppo tempo «*a gubernatione status nostri*», perciò si erano ormai perse le speranze di vederlo presente «*ad bancham*» e «*ad consilia nostra*»⁴. Un'assenza evidenziata con chiarezza, teorizzando in contrasto i doveri cui era sottoposta la carica, secondo i quali la «*presentia ducis*» era richiesta nei consigli, nelle udienze e nel regolamentare ordinamento delle cose di governo; tutti elementi, si continua, assolutamente indispensabili ad assicurare quell'«*ornamentum*» e quella «*reputationem*» allo Stato dai quali più tardi, oltre mezzo secolo dopo, il mito veneziano avrebbe tratto motivo di esaltazione e sublimazione⁵.

La ragione di questo disagio, apparente o vero che fosse, è presto detta: l'età avanzata del doge più che ottuagenario («*ad senectutem et etatem decrepitam deductus est*»), che di fatto lo aveva reso «*in totum effectum inhabilis*», come cita la parte del 21 ottobre 1457⁶. Paradossalmente, è il Consiglio dei

² Volontà, questa, interpretata anche come possibile mossa politica a favore del 'clan', cfr. GULLINO, *La saga dei Foscari*, p. 167.

³ «*Promissio*», «*statutum*», «*capitularis*» sono tutti termini che le fonti veneziane usano per riferirsi alla promissione ducale.

⁴ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 139r.

⁵ *Ibid.*, c. 139v.

⁶ *Ibid.* Motivo che riappare anche nel prologo inaugurante i lavori per l'elezione del nuovo doge, in ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, Regina, c. 35r.

Dieci a dipingere un quadro in cui tutti gli elementi paiono adombrare una vera e propria crisi istituzionale, una Repubblica allo sbando senza la sua guida. Casi «*importantissimi et periculosissimi*» e «*quotidie graviore*» attendevano con urgenza una risoluzione⁷; e in seguito al primo rifiuto di Foscari di «*sponte et libere renuntiare*»⁸, lo scenario da critico si era trasformato in apocalittico: una ulteriore sua resistenza si sarebbe accompagnata «*cum tanto detrimento et preiudicio status nostri*», essendo che le cose procedevano ormai «*de malo in peius*» e il futuro prometteva «*maiora et graviora inconvenientia et pericula*» da affrontare⁹. Vano il tentativo dell'anziano doge di portare la questione in Maggior Consiglio («*quod libertatem suam sibi conservare volebat*»)¹⁰, come d'altronde prescriveva il capitolo LV della sua promissione ducale¹¹, all'indomani del 22 ottobre 1457 l'ormai *dux prefatus* lasciò per sempre Palazzo Ducale, e pochi giorni dopo anche questa terra.

Che si fosse trattata di una macchinosa trama ordita ai danni di Francesco Foscari, mi pare si possa escludere senza eccessive perplessità, pur comprendendo la storica rivalità coi Loredan. Su questo punto la maggior parte degli storici si mostra concorde¹². Viene difficile pensare, per di più in contesto marciano, ad una sola famiglia in grado di piegare ai propri interessi o schermarglie personali uno degli organi più prestigiosi e potenti della Repubblica, coadiuvato, oltretutto, da una *zonta* di altri 25 influenti nobili. In aggiunta, la richiesta di abdicazione fatta dai Dieci al doge in nome «*status nostri qui est patria sua*»¹³ indica chiaramente il duplice piano di valori su cui si giocavano le partite istituzionali, anche violente, a Venezia: quello del *dominium* ormai accresciuto e, soprattutto, quello più intimo, radicato e persistente della *patria*, alla cui appartenenza erano legati anche dei precisi doveri, specie per i membri della *nobilitas*¹⁴.

⁷ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 139v.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, c. 140r.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ FRANCESCO FOSCARI, *Promissione ducale, 1423*, a cura di D. Girgensohn, Venezia 2004, p. 69.

¹² Cfr. GULLINO, *La saga dei Foscari*, p. 152 e ROMANO, *La rappresentazione di Venezia*, pp. 414-415.

¹³ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 139v. Discorso valido anche per la parte avversa: i Dieci agivano in quanto «*veri cives patrie*» (*Ibid.*, c. 140r).

¹⁴ Sul tema, frutto di riflessioni ormai acquisite dalla storiografia, si vedano: A. CARILE, *La coscienza civica di Venezia nella sua prima storiografia*, in *La coscienza cittadina nei comuni italiani del Duecento*, Atti di convegno (Todi, 11-14 ottobre 1970), Todi 1972, pp. 110-111; G. ORTALLI, *I Cronisti e la determinazione di Venezia città*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, II. *Letà del comune*, a cura di G. Cracco - G. Ortalli, Roma 1995, p. 768; ID., *Gli eventi, il racconto, i testi*, in *Cronica Jadratina. Venezia - Zara, 1345-1346*, a cura di G. Ortalli - O. Pittarello, Venezia 2014, pp. 21-22.

Verrebbe dunque da chiedersi se non sia il caso di considerare come passibili di verità, o verosimiglianza, le motivazioni addotte dal Consiglio dei Dieci per giustificare un'azione tanto drastica. In sostanza: dobbiamo davvero stupirci che a un doge, ormai provato dagli anni e dalle tragedie familiari, negligente o impossibilitato a svolgere i suoi incarichi, si chiedesse di fare un passo indietro in nome dei superiori interessi dello Stato? Ovvio che no, anche perché qualcosa di molto simile era avvenuto già nel 1280 con Iacopo Contarini, probabilmente costretto ad abdicare per forza dai consiglieri ducali¹⁵. Erano, anche quelli, anni estremamente difficili per il *comune Veneciarum*, coinvolto appieno nella dura guerra contro Genova e Ancona, stremato dalle ribellioni a Creta e in Istria, nonché tragicamente colpito da un *maximus terremotus*¹⁶.

Le fonti istituzionali, a differenza del caso Foscari, sono carenti riguardo questo episodio¹⁷, giusto qualche indizio utile a intuire la possibile dinamica. Nella «*societas et federatio et unio*» contratta fra Venezia e Pisa in funzione antigenuese e ratificata il 17 dicembre 1285, risalendo addietro nel testo alle precedenti proroghe dello stesso patto, si evince come qualche anno prima, il 22 novembre 1279, a rappresentare la controparte veneziana vi fosse Rustichino Benentendi, notaio ducale e «*sindicum et procuratorem*» di Nicola Navaioso, che in quel momento, oltre alla carica di consigliere ducale, svolgeva anche le funzioni di «*vicem gerentis suprascripti domini ducis propter infirmitatem absentis et comunis Veneciarum*»¹⁸. È in calce alla promissione dello stesso Contarini, però, che veniamo a conoscenza di

¹⁵ Per le vicende biografiche del Contarini, un buon riferimento resta la voce curata da G. CRACCO, *Iacopo Contarini*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 28, Roma 1983, pp. 224-227.

¹⁶ R. CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, Firenze 1981, pp. 255-263.

¹⁷ Anche a causa della selezione, cancellazione e riordinamento dei registri del Maggior Consiglio del Duecento per opera della riforma voluta dal doge Giovanni Dandolo (1280-1289). Per cui, a buon ragione, Roberto Cessi poteva affermare che «La facoltà poi accordata ai membri della Commissione di revisione, di *cancellare* quanto a loro giudizio discrezionale non sembrasse *utile* alle condizioni attuali dello stato, lasciava aperto l'adito a delicate operazioni, delle quali non siamo in grado di misurare l'estensione, così come non è sempre facile discernere ove sia stata esercitata l'opera di mutilazione e di contaminazione del testo primitivo» (*Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, II, a cura di R. Cessi, Bologna 1931, p. IX).

¹⁸ C. MANFRONI, *Relazioni di Genova con Venezia dal 1270 al 1290 con documenti inediti tratti dall'Archivio di Stato di Venezia*, «Giornale Storico e Letterario della Liguria», 2 (1901), doc. IV, p. 399. Infermità confermata anche dalla *Chronica extensa* di Andrea Dandolo: «*Dux igitur, senio et variis bellorum casibus oppressus, in lectulo iacere cepit; et Nicolaus Navaioso maior consiliarius, vices eius fungens, cum sindicis Pisanorum ligam per quinquenium renovavit*» (ANDREAE DANDULI, *Chronica per extensum descripta*, in *RR.II. SS.*², XII/1, a cura di E. Pastorello, Bologna 1938-1958, p. 327).

come, qualche mese dopo, nel 1280, il doge «[...] *exivit de ducato de mense februar*»¹⁹, ovvero si fosse dimesso, morendo il 6 aprile di quell'anno. Mentre, per suo conto, il Maggior Consiglio a metà marzo era già a lavoro sulle correzioni da apportare alla promissione ducale, «*De salario domini ducis*» si legge come titolatura alla parte, in vista dell'elezione del prossimo doge, Giovanni Dandolo (1280-1289)²⁰. Al vecchio capo della Repubblica venne comunque concessa una dignitosa pensione e un discreto numero di servitori «*dum viveret*»²¹. Un'apprezzabile uscita di scena, tutto sommato.

Le ragioni che con singolare insistenza erano state esposte a Francesco Foscari affinché rinunciasse al dogado, non mi pare giustifichino una presa di posizione scettica o di incomprendibilità circa il momento oggettivamente critico vissuto dalla Repubblica in quel torno di anni²². È la procedura, quella sì, a meritare una riflessione più approfondita, come avrò modo di esporre più avanti. Credo, inoltre, che un ragionamento in tal senso possa essere ulteriormente comprovato osservando su tempi lunghi il concreto operare (o sarebbe meglio: deliberare) delle istituzioni qui prese in esame. Con riferimento alla carica dogale, ad esempio, studi recenti e di prossima pubblicazione hanno inteso mettere in rilievo l'estremo attivismo del doge all'interno dei *consilia*, in grado di volgere a proprio favore, più spesso di quanto si è soliti pensare, gli orientamenti delle assemblee, piccole o grandi che fossero²³. Tant'è che non a torto la fermezza e il decisionismo di un Pietro Gradenigo (1289-1311) o di un Andrea Dandolo (1343-1354) emergono con straordinaria lucidità anche dagli atti consiliari del Senato, senza la consueta necessità di ricorrere alla tradizione cronachistica per averne testimonianza. Non solo. Quella del doge era una carica prestigiosa, certamente la più ambita, ma anche altrettanto gravosa, che richiedeva for-

¹⁹ *Le promissioni del doge di Venezia. Dalle origini alla fine del Duecento*, a cura di G. Graziato, Venezia 1986, p. 82.

²⁰ *Deliberazioni del Maggior Consiglio*, II, p. 39.

²¹ DANDULI, *Chronica*, p. 327, ma l'episodio è ripreso anche in: ANDREAE DANDULI, *Chronica brevis*, in *RR.II.SS.*², XII/1, a cura di E. Pastorello, Bologna 1938-1958, p. 370; *Venetiarum historia vulgo Petro Iustiniano filio adiudicata*, a cura di R. Cessi - F. Bannato, Venezia 1964, p. 190; GIORGIO DOLFIN, *Cronica dela nobil città de Venetia et dela sua provintia et destretto*, I, a cura di A. Caracciolo Aricò, Venezia 2007, p. 269. Non ne fa cenno, stranamente, Martin da Canal nella sua cronaca *Les estoires de Venise*.

²² In seguito al maggior coinvolgimento nei conflitti italiani, la situazione per Venezia, a oriente come a occidente, si era fatta notevolmente più difficile da gestire. Per la cronaca di quegli anni, si veda G. COZZI - M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dalla guerra di Chioggia al 1517*, XII/1, Torino 1986, pp. 3-47.

²³ Si tratta dell'edizione delle quattro promissioni ducali trecentesche relative alle congiure Querini-Tiepolo e di Marino Falier, in relazione ai limiti e alle potenzialità della carica dogale.

ze ed energie non indifferenti per poter essere svolta al meglio, altrimenti il rischio di essere seriamente ripresi era concreto²⁴. Come non comprendere, altrimenti, il già citato Gradenigo, noto *factotum*, che il 3 novembre 1302 si opponeva all'elezione di una commissione, una delle tante, avente il delicato compito di sovrintendere alle questioni inerenti i mercanti veneziani «*tam de intus quam de extra*? Una contestazione dovuta, «*specificatum fuit per dominum ducem et consiliarios*», al fatto che gli stessi non disponevano del tempo materiale per presiedere ai lavori del neo istituito organismo, essendo impegnati altrove «*usque ad terciam ad minus*» ogni mattina del lunedì, mercoledì e venerdì²⁵. Ancora: da una parte del Maggior Consiglio del 24 febbraio 1355 emerge come, «*propter multa et varia agenda que occurrunt isto tempore guerre*», doge e consiglieri ducali fossero talmente occupati («*taliter occupati*») da interessarsi raramente delle questioni discusse in Quarantia, le quali richiedevano, invece, una loro presenza fisica durante la seduta; una vera sciagura, si fa notare, avvenendo che «*multa negocia, que habent expedire officia advocatorum et auditorum, non possint recipere finem cum magno sinistro in damno comunis et specialium personarum*»²⁶. Insomma, essere dogi a Venezia significava possedere una tempra fisica e caratteriale non indifferente, quantomeno per il quotidiano svolgimento delle funzioni legate al ruolo che competeva loro. Inoltre, se già a metà '300 gli impegni della carica dogale rischiavano di soverchiare l'effettiva possibilità di adempimento da parte dell'uomo *primus inter pares*, figurarsi un secolo dopo, quando la realtà territoriale e statutale marciava si era fatta notevolmente (e mirabilmente) più ampia e complessa. Oltremodo ricca e potente sì, ma anche con più nemici e problemi di cui tener conto.

E Francesco Foscari non era mancato ai suoi doveri, anzi: la sua personalità, ambiziosa e risoluta nel voler emergere, aveva impresso una tale vena di personalismo alla carica dogale, da far probabilmente avvertire con maggior forza il contraccolpo del suo eclissarsi fisico e psicologico, in anni, poi, tutt'altro che tranquilli per la Serenissima sul fronte estero. L'incalzante

²⁴ Appare scontato voler qui ricordare come le prescrizioni in merito al proficuo svolgimento della carica fossero una delle principali (e costanti) preoccupazioni delle istituzioni veneziane, valide davvero per tutti: dal doge ai rettori, finanche ai notai della cancelleria.

²⁵ *Le deliberazioni del Consiglio dei Rogati (Senato). Serie mixtorum*, I, a cura di R. Cessi, Venezia 1960, n. 272, p. 75.

²⁶ ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, Novella, c. 45r. Qualcosa di simile accadeva anche nella seconda metà del XVI secolo, quando l'assenza del doge nelle adunanze del Maggior Consiglio provocava «*molti disordini e inconvenienti*» durante la prosecuzione dei lavori, dovendo così prescrivere severamente la partecipazione nel 1567 (*Promissio serenissimi Venetiarum ducis serenissimo Ludovico Manino duce edita*, Ex Typographia Ducali Pinelliana 1789, p. 123).

te plethora di riferimenti del Consiglio dei Dieci sull'*absentia* e *inhabilitas* del doge²⁷ andrebbe reinterpretata, sul lungo periodo e *ab origine*, alla luce delle caratteristiche espressive e operative dello stesso organo, per il quale a prevalere erano spesso analisi dure e crude, senza fronzoli o artifici retorici di sorta²⁸, mentre delle questioni scottanti, imbarazzanti, che potevano dare adito a secondi fini, faceva quasi sempre in modo di non serbare traccia (è il caso del celebre «*non scribatur*» della vicenda di Marino Falier nel 1355, con annessa scomparsa del registro delle condanne dei congiurati coinvolti; o della tragica fine dei Carraresi, giustiziati segretamente in carcere senza una sentenza scritta)²⁹.

Tale lettura della vicenda, ad ogni modo, intende richiamare all'attenzione, senza il rischio di vederle sottostimate, quelle che erano le dinamiche, i limiti e i caratteri tipici di due dei principali centri di potere a Venezia nel tardo Medioevo, non respingendo categoricamente, si badi, altre possibili ragioni alla base del gesto. Ragioni che piuttosto contribuirono ad imprimere un acceleratore, a valutare seriamente e nei fatti l'opzione, non nuova all'organismo statale marciano, di chiedere e successivamente imporre l'abdicazione al doge Foscari³⁰. Una congiuntura avversa, dunque, che sarebbe invece mancata, poco meno di un secolo dopo, ai dogi Pietro Lando (1539-1545) e Francesco Donà (1545-1553), ai quali, pure impossibilitati all'espletamento ordinario delle loro funzioni per l'età avanzata, non venne concesso o imposto, ma discusso probabilmente sì, di venir

²⁷ Una disattenzione istituzionale confermata anche dal dato, assolutamente insolito, che vide il doge per tutto il 1457 non farsi promotore di alcun provvedimento legislativo nei *consilia* (ROMANO, *La rappresentazione di Venezia*, p. 413).

²⁸ Questo perché il numero ristretto, la segretezza degli argomenti ivi trattati e, non da meno, il fatto di non avere un pubblico di riferimento (come accadeva, diversamente, con il Maggior Consiglio e con il Senato, dove potevano trovar ascolto e intervento cittadini e ambasciatori), permetteva ai Dieci di esprimersi più liberamente, di andare subito al sodo del problema, senza badare a volte all'efferatezza del linguaggio: «*mortem et desolationem*» o «*mortem et destructionem*» ci si augurava candidamente per Baiamonte Tiepolo e Pietro Querini nel 1320 [*Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registri I-II (1310-1325)*], a cura di F. Zago, Venezia 1962, rispettivamente nn. 39 (1320, 20 gennaio), 46 (1320, 6 febbraio)].

²⁹ Sulla vicenda di Marino Falier, o di quella parimenti interessante del doge Lorenzo Celsi, si veda *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registro V (1348-1363)*, a cura di F. Zago, Venezia 1993, pp. XI-XVII. Dei Carraresi si parla, in riferimento anche alla tradizione cronachistica dell'episodio, in *I patti con Padova (1405-1406). Dalla guerra alla Bolla d'oro*, a cura di M. Melchiorre, (Pacta Veneta, 14), Roma 2012, pp. 127-128.

³⁰ Difatti Giuseppe Gullino ritiene che Giacomo Loredan abbia semplicemente colto «la palla al balzo e diventare l'anima dell'iniziativa» (GULLINO, *La saga dei Foscari*, pp. 151-152). Su proposta di Dennis Romano, anche se di complessa applicazione per l'ampiezza di prospettiva, nuovi spunti potrebbero venire dall'analisi dei molteplici fattori, specie quelli di tipo socio-economico, che andrebbero opportunatamente studiati e quindi considerati nell'insieme (ROMANO, *La rappresentazione di Venezia*, pp. 414-415).

meno al regale ruolo³¹. Senza contare il fatto che la storia di un anziano principe, rinomato e rispettato presso tutte le corti europee dell'epoca ma costretto ad un umiliante abbandono nonostante i tremendi lutti familiari, si dimostrava materiale più appetibile e facilmente comprensibile al vasto pubblico, rispetto a logiche che solo chi era addentro le istituzioni della Serenissima poteva cogliere, condividendole o meno³².

Quel che tutt'oggi desta stupore negli studiosi è la procedura intrapresa per deporre Foscarini: una deliberazione del Consiglio dei Dieci e della sua *zonta*, anziché la maggioranza dei voti in Maggior Consiglio come prescriveva, lo si è accennato all'inizio, la promissione ducale. Un'invasione di campo, quasi una sfida a quell'equilibrio fra autonomia e simbiosi che caratterizzava, e avrebbe caratterizzato a lungo, la selva istituzionale veneziana. Eppure un suggerimento sembrerebbe giungere da alcune parti che i Dieci deliberarono un anno dopo l'evento, e di cui si presenta in questa sede la trascrizione³³.

Il 23 ottobre 1458, Benedetto Vitturi, Giovanni Loredan e Lorenzo Soranzo, capi dei Dieci, posero la necessità di trattare «*de potestate et libertate*» che gli stessi capi si erano attribuiti, e continuavano ad attribuirsi, «*sine consilio et auctoritate alicuius ordinis consilii X*», sia su questioni di pertinenza del consiglio che non a questo spettanti. Inoltre, attirarono l'attenzione su quelle materie che «*per novam consuetudinem*» erano state discusse o lo sarebbero state in futuro dai Dieci, e che «*ordinarie pertinent soli maiori consilio*». Per tale motivo chiesero, ancora, di autorizzare l'elezione di 20 *nobiles* con lo scopo di affiancare il consiglio nello svolgimento dei lavori. La parte passò, ma solo al terzo scrutinio, riuscendo a spostare a suo favore un solo voto: quello utile all'approvazione³⁴.

Nel promuovere la proposta i tre capi avevano saggiamente preferito mantenersi sul generale, senza entrare nello specifico della polemica; anche se, a giudicare dai ripetuti scrutini e dalla risicata maggioranza ottenuta,

³¹ Cfr. M. DAL BORGO, *Pietro Lando*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 63, Roma 2004, p. 460 e G. GULLINO, *Francesco Donà*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 40, Roma 1991, p. 727.

³² Lo dimostra il fatto che i sopracitati storici abbiano dovuto misurarsi ampiamente nei loro studi con l'eco storiografica e letteraria della vicenda.

³³ Le parti qui oggetto d'attenzione avevano attirato l'interesse anche del noto diarista Marin Sanudo: «*A dì 25 ottubrio nel Conseio d'i X con la Zonta fo preso che 'l Conseio d'i X non si possi impazar di cosse pertinenti alla promission del Doxe. 1458 A dì 25 ottubrio in Conseio d'i X con la Zonta, perché da poco tempo in qua questo Conseio con la Zonta se ha impazzando nella promission del dogado nostro, et cetera*» (MARIN SANUDO IL GIOVANE, *Le vite dei dogi, 1423-1474*, II, introduzione, edizione e note a cura di A. Caracciolo Aricò e trascrizione di C. Frison, Venezia 2004, p. 17).

³⁴ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 163r.

era chiaro a molti dove si intendesse andare a parare. Difatti due giorni dopo, il 25 ottobre, i già citati Benedetto Vitturi e Lorenzo Soranzo (tiratosi fuori Giovanni Loredan), e i due consiglieri Antonio Contarini e Giacomo Barbarigo, esordirono senza mezzi termini o giri di parole: da un po' di tempo in avanti il consiglio insieme alla sua *zonta* «*se impedivit de promissione ducatus nostri et de contentis in illa*», facendo riferimento, senza citarlo esplicitamente, al caso Foscari; una condotta insolita, si riconosceva fra le righe, in quanto il consiglio era stato istituito «*non ad concitanda scandala, inconvenientia et pericula in civitate*», ma piuttosto affinché questi non si realizzassero («*pro quieto et evidenti bono status nostri*»). *Vadit pars*, quindi, che il consiglio, con o senza *zonta*, non potesse né dovesse più in alcun modo «*ordinare, tractare et se impedire*» della promissione ducale e dei contenuti nei singoli capitoli, lasciando tale autorità esclusivamente al Maggior Consiglio, e minacciando chi avesse deliberato in tal senso con una penale di 2.000 ducati e la privazione perpetua «*omnium regiminum, officiorum, consiliorum et beneficiorum*». La proposta venne approvata con un ampio margine di voto, l'ordine era (apparentemente) ristabilito³⁵. Degno di nota è il suggerimento, da molti condiviso, di non informare il Maggior Consiglio di questa deliberazione per non incorrere in ulteriori «*scandalis*» e «*inconconvenientiis*»³⁶. Non è solo una testimonianza della tensione a cui i due organi erano giunti in questi anni, ma anche il segno distintivo dell'orgoglio che caratterizzava un'istituzione, quella del Consiglio dei Dieci, consapevole dell'alto compito che era chiamata a svolgere e fiera dell'altissimo lignaggio dei suoi componenti³⁷.

Una marcia indietro, un sobrio *mea culpa* per l'intervento unilaterale e autoritario in una vicenda che era già normativamente regolata, con discreta efficienza, dalla promissione ducale. Pare infatti che tale forzatura avesse provocato non pochi malumori in seno al patriziato veneziano, non solo a quello escluso dai grandi giochi di potere e sostanzialmente affine al Maggior Consiglio, ma anche tra le famiglie abituate a spartirsi le cariche più prestigiose. Una spaccatura emersa, in realtà, già durante i giorni della destituzione di Francesco Foscari, con l'esortazione dei Dieci a «*unitum stare*» in opposizione alle resistenze del doge³⁸, con la presa d'atto di «*di-*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sull'«*autorità suprema*» raggiunta dal Consiglio dei Dieci, si veda G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, pp. 145-174. Qualche cenno sui primi secoli di attività dell'organismo in G. RUGGIERO, *Patrizi e malfattori. La violenza a Venezia nel primo Rinascimento*, Bologna 1982 (ed. orig. *Violence in Early Renaissance Venice*, New Brunswick 1980), pp. 79-92.

³⁸ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 140r.

verse opiniones» sull'opportunità o meno di definire la faccenda «*in maiori consilio*»³⁹, o, ancora, con il tentativo, fallito, di smussare i provvedimenti più duri nei confronti del 'clan' dei Foscari e dei loro «*attinentes*»⁴⁰. A un anno di distanza dall'episodio, il clima politico doveva aver subito un netto peggioramento, al punto da ritenersi necessaria una «*auto correzione*»⁴¹ di quelle disposizioni che avevano portato il Consiglio dei Dieci ad esautorare le prerogative di altri organi, in prima linea del Maggior Consiglio, il quale, si ammetteva, «*est unicus et verus dominus nostri status quod creavit omnia alia consilia et dedit legem omnibus*»⁴².

Si era dunque trattato di un gesto a tal punto eccezionale, inedito, frutto di quell'agire politico e pratico che trovava applicazione più estrema soprattutto in laguna, che non si avvertì il bisogno di mettere in discussione una disposizione, quella della rinuncia al dogado, ritenuta ancora valida e legata agli anni della piena età comunale⁴³. D'altronde la stessa dinamica si era verificata con la congiura di Marino Falier nel 1355: il Consiglio dei Dieci ne era stato il principale attore, il rapido risolutore di una delle pagine più nere della storia della Repubblica di Venezia, eppure nulla che lo riguardasse veniva riportato nei capitoli della promissione giurata da Giovanni Gradenigo (1355-1356), successore del doge decapitato.

Sarebbe stata, però, solo una questione di tempo. Un paio di decenni dopo, nel 1478, i Correttori della promissione ducale affidavano al Consiglio dei Dieci e alla sua *zonta* il compito di costringere gli Avogadori di comun a far rispettare al doge i dettami del proprio statuto⁴⁴. Nel 1501, in seguito alla morte di Agostino Barbarigo (1486-1501), ai capi del medesimo organo si delegava di far ripetere al doge il giuramento della pro-

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, c. 142r. Proposta conclusasi in un nulla di fatto non perché fossero in pochi a volerlo, ma in quanto, come «*terminatum fuit per dominum*», era mancata quell'unanimità di approvazione che richiedeva la parte del 22 ottobre 1457.

⁴¹ Mentre nel 1468 l'iniziativa sarebbe partita dal Maggior Consiglio, si veda Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, p. 147.

⁴² ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 163r. Gli altri due provvedimenti correttivi, qui non riportati in quanto esulano dal tema proprio della promissione ducale, sono riassunti in ROMANO, *La rappresentazione di Venezia*, pp. 432-433.

⁴³ Il capitolo sulla rinuncia al dogado appare per la prima volta nella promissione di Marino Morosini del 1249 (*Le promissioni del doge di Venezia*, p. 34). L'attaccamento del patriziato veneziano ad una concezione politica e statutale ancora intrisa dei valori prettamente cittadini, d'altronde, è riscontrabile nel fatto che solo nel 1462 il *comune Veneciarum* divenne ufficialmente il «*dominium Venetiarum*», con la correzione della promissione ducale di Cristoforo Moro (ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, Regina, c. 43v).

⁴⁴ E. MUSATTI, *Storia della promissione ducale*, Venezia 1983 (rist. anast. Padova 1888), p. 115.

missione durante la prima riunione di consiglio dopo il 30 settembre⁴⁵. E il loro grado di intervento andò via via aumentando con ferma e costante determinazione, passando dalla dura ammonizione ad Andrea Gritti (1523-1538) nel 1528, colpevole di volere incontrare da solo l'ambasciatore francese Jean Langeac⁴⁶, al 1595, quando da una parte del Maggiore Consiglio, proposta dai Correttori *vacante ducatu*, sappiamo come il doge fosse ormai solito giurare la promissione ogni anno tra le mani dei capi del Consiglio dei Dieci⁴⁷. Per arrivare, gesto culmine e significativo di una dinamica politico-normativa ormai istituzionalizzata, all'azione legale e plateale intentata da Ranieri Zeno, uno dei tre capi del potente consiglio, contro il doge Giovanni Corner (1625-1629), reo di aver favorito e influito sulla carriera dei figli⁴⁸. Nel 1789 la promissione dell'ultimo doge, Ludovico Manin (1789-1797), avrebbe contato almeno una decina di capitoli con dichiarato riferimento al Consiglio dei Dieci, in funzione, nella maggior parte dei casi, di attento esecutore delle sanzioni previste contro la carica dogale⁴⁹.

Porsi il problema della mancata ricezione nella promissione ducale dell'episodio Foscari, quindi, dovrebbe significare anzitutto, e più in generale, tener conto dell'effettiva necessità di normare comportamenti, dinamiche e fenomeni quali espressione del vivere comunitario, quali caratteri precipui di una 'fattualità del diritto' che contrassegnava potentemente l'ordinamento giuridico medievale⁵⁰. In un'area poi, quella lagunare, dove molto più spesso erano le consuetudini, l'attenta valutazione *unum ad unum* dei casi, la fiducia nella 'buona coscienza' di giudici e magistrati a gestire nel concreto conflitti e bisogni della società. Con ogni probabilità, ai Correttori della promissione di Pasquale Malipiero (1457-1462) non

⁴⁵ *Ibid.*, p. 122.

⁴⁶ Lo stesso doge aveva anche la 'cattiva abitudine' di aprire e leggersi da solo le lettere ufficiali che gli giungevano, cfr. G. BENZONI, *Andrea Gritti*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 59, Roma 2002, p. 732.

⁴⁷ MUSATTI, *Storia della promissione ducale*, p. 141. Del caso si parla anche in G. COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII)*, I, a cura di G. Cozzi, Roma 1980, p. 127.

⁴⁸ G. COZZI, *Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano*, Venezia 1995, p. 198.

⁴⁹ *Promissio serenissimi Venetiarum ducis serenissimo Ludovico Manino*, capp. XVIII, XXI, XXVIII, XLIII, XLIV, LII, LIII, LIV, LXX, LXXXI, CXIV, CIV.

⁵⁰ Nel senso che «il fatto stesso ha qui una carica così vitale da potersi proporre, senza il concorso di interventi estranei ma alla sola condizione di dimostrarsi dotato di effettività, come fatto autenticamente normativo, rivelando la innata capacità di essere di per sé protagonista dei vari ordinamenti dove perviene ad essere fonte in senso formale» (P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 2008, p. 57).

era parso utile, ragionevole legittimare il Consiglio dei Dieci all'interno del complesso dei diritti e doveri riferibili alla funzione dogale⁵¹. Quantomeno non in quel momento. Anche perché, in tema di messa per iscritto di una norma, non credo sia fuorviante ricordare come proprio qui, «*a Grado usque Caput Aggeris*», e con riferimento alla materia statutaria, l'aspetto meramente politico di questa azione rivestiva un ruolo non indifferente, spesso predominante rispetto alla pur significativa funzione di codificare diritti e consuetudini⁵². C'era perciò da valutare attentamente se e in quale misura garantire ai Dieci, attraverso l'esplicita citazione nel testo della promissione, autorità e potere sulla questione.

A ben vedere, la risposta parve essere giunta dallo stesso consiglio proprio in quel fatidico 22 ottobre 1457, quando premurava di assicurarsi affinché l'imminente elezione del prossimo doge «*fiat per conscientiam et secundum Deum et non per preces*», che il normale (e secolare) corso procedurale facesse insomma il suo corso, senza cambi di programma e pretese di sorta⁵³. E l'ammissione di responsabilità del 1458, qui presa in esame, confermerebbe il fatto che si fosse trattata di una pratica improponibile per il futuro, a tal punto da dovervi appositamente deliberare qualora vi fossero stati ancora dubbi o timori.

Come già accennato, invero lo sbarramento normo-giuridico fra Consiglio dei Dieci e promissione ducale, volutamente ricercato e durato più di un secolo e mezzo, sarebbe rimasto in vigore ancora per poco, quando, non a caso, nel tardo Quattrocento la figura del doge stava cominciando

⁵¹ Invece, tra le modifiche apportate dai Correttori il 25 ottobre 1457 in vista della promissione di Pasquale Malipiero, credo sia interessante rilevare, a conferma di quanto detto sui motivi della destituzione, l'ingiunzione al futuro doge affinché «*obligetur quocienscumque vocabitur maius consilium ad illud presentialiter se conferere et stare, salvo iusto impedimento invaliditudo persone sue; et hoc idem facere teneatur quocienscumque vocabitur consilium rogatorum*» (ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, Regina, c. 21v).

⁵² Sull'argomento si vedano almeno: G. ORTALLI, *Venezia e il suo dogado. Premesse allo studio di un sistema statutario*, in *Statuti della laguna veneta dei secoli XIV-XVI. Mazzorbo (1316), Malamocco (1351-1360), Torcello (1462-1465), Murano (1502)*, a cura di G. Ortalli - M. Pasqualetto - A. Rizzi, (Corpus Statutario delle Venezie, 4), Roma 1989, pp. 9-28, in particolare pp. 18-20; E. ORLANDO, *Alla periferia di un sistema normativo unitario*, in *Statuti di Cavarzere del 1401-1402*, a cura di O. Pittarello, con saggi introduttivi di A. Casamassima e E. Orlando, (Corpus Statutario delle Venezie, 18), Roma 2005, pp. 19-23; Id., *Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazione)*, Venezia 2008, pp. 209-218, 388-396. La valenza politica, simbolica e identitaria degli statuti è stata espressa da Gherardo Ortalli in più sedi e con validità estesa a tutta l'Italia di tradizione comunale, valga per tutti il riferimento a G. ORTALLI, *L'outil normatif et sa durée. La droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, «*Cahiers de Recherchers Médiévaux. XIII^e - XIV^e siècles*», 4 (1997), pp. 163-173.

⁵³ ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 140v.

ad assumere (e pretendere) toni a tal punto principeschi, si pensi alla successione familiare dei dogadi di Marco (1485-1486) e Agostino Barbarigo (1486-1501), da potenzialmente affievolire il carattere repubblicano della Serenissima⁵⁴. E a chi raccomandarsi se non ai Dieci, l'organo 'forte' del momento, per evitare di subire quelle derive assolutistiche che la Repubblica era stata in grado di avversare per secoli? Ad ogni modo, tra alterne fortune, la scelta non può dirsi essere stata del tutto sconveniente.

⁵⁴ Un'esigenza, un'ansia così avvertita dal patriziato, che agli stessi anni, in seguito alla morte di Marco Barbarigo, risale l'istituzione della magistratura dei tre Inquisitori sopra il doge defunto, col compito di esaminare il dogado appena terminato e indicarne eventuali inadempienze e abusi (MUSATTI, *Storia della promissione ducale*, pp. 120-121). A questo punto, credo sarebbe di grande utilità, specie per la lettura del caso Foscari, tentare un'analisi, più approfondita rispetto a quella qui sommariamente presentata, della dialettica conflittuale o di collaborazione tra doge e Consiglio dei Dieci dal 1310 al 1797, magari delimitando la ricerca proprio agli interventi in tema di promissione ducale.

APPENDICE

Le parti trascritte fanno riferimento al fondo ASVe, *Consiglio dei Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 15, c. 163r, conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia, e sono edite anche in F. BERLAN, *I due Foscari. Memorie storico-critiche con documenti inediti tratti dagli archivi segreti del Consiglio dei Dieci, dei Pregadi e del Maggior Consiglio*, Torino 1852, pp. 194-196. La trascrizione riproduce l'originale, mantenendo eventuali discordanze, oscillazioni e inesattezze di tipo ortografico, sintattico e morfologico. Fatta eccezione per la *J* trascritta come *I*, sono state considerate le varianti grafiche e i diversi usi scrittori. Tutte le abbreviazioni sono state sciolte secondo la prassi consueta. I numerali sono stati resi con fedeltà all'originale adeguandosi all'uso dello *scriptor*, escluso l'anno in testa alla prima parte e riportato secondo l'odierno sistema di numerazione arabo. La punteggiatura e l'uso delle maiuscole seguono i criteri moderni. Le iniziali maiuscole sono limitate ai nomi propri di persona, mentre le magistrature sono in lettera minuscola. Il mutamento di pagina è riportato con indicazione della carta anticipata e seguita da due barre verticali.

La parentesi quadra aperta a sinistra] indica che testo o segno si trovano sul margine sinistro del codice, viceversa per la parentesi quadra aperta a destra [. Il segno + ripropone il *signum crucis* adoperato nei registri consiliari per indicare l'approvazione di una parte. Si è scelto di andare a capo con relativo capoverso ad ogni *vadit pars*, isolando così il prologo dalla parte dispositiva e sanzionatoria della deliberazione.

| c. 163r |

1458, die XXIII octobris

] Ser Benedictus Victuri, ser Ioannes Lauredano, ser Laurentius Superantio capita
] +

Cum in isto consilio proponendum et tractandum sit de potestate et libertate quam capita consilii X per se sola sine consilio et sine auctoritate alicuius ordinis consilii X sibi attribuerunt et quotidie attribuunt, tam super causis ad consilium X nullo modo vel ratione spectantibus quam etiam spectantibus, itaque etiam tractari vult de materiis que per novam consuetudinem in isto consilio X tractata fuerunt et tractari possent in futurum; que cause ex specificatis ordinibus maioris consilii spectant et ordinarie pertinent soli maiori consilio. Item etiam tractandum est de penis que aliquando dantur aliquibus qui in scripturis consilii X non sunt nominati,

vadit pars quod, pro consulendis et bene diffiniendis materiis predictis, eligantur per scrupulum in isto consilio, iuxta formam ordinum nostrorum, XX nobiles pro additione consilii, quorum remaneant quinque pro vice.

De parte	8	8	9
De non	2	2	2
Non sinceri	6	6	5

Electi de additione

ser Marcus Foscari procurator
 ser Benedictus Mauroceno
 ser Lucas de Lege
 ser Donatus Barbaro
 ser Franciscus Balbi
 ser Orsatus Iustiniano miles
 ser Andreas Donato procurator
 ser Andreas Foscolo
 ser Hermolaus Pisani
 ser Petrus Grimani
 ser Michael Venerio procurator
 ser Gulielmus Quirino
 ser Stefanus Trivisano
 ser Albanus Capello
 ser Ector Pasqualigo
 ser Lucas de cha' de Pesaro
 ser Georgius Vallaresso
 ser Leo Viaro
 ser Nicolaus Miani
 ser Bernardus Bragadino

Die XXV octobris cum additione

] Ser Antonius Contareno, ser Iacobus Barbadico consiliiarii, ser Benedictus Vic-
 turi, ser Laurentius Superantio capita

] +

Quoniam a modico tempore citra istud consilium cum additione se impeditit de promissione ducatus nostri et de contentis in illa contra illud quod ipsum consilium pro solita et antiqua sua libertate facere poterat et debebat, et in futurum se impedire posset cum maximo scandalo et periculo status nostri; et consilium istud creatum fuerit non ad concitanda scandala, inconvenientia et pericula in civitate, sed ad sedandum et providendum quod non sequantur, et pro quieto et evidenti bono status nostri multis respectibus satis notis ad hoc providere debemus, propterea vadit pars quod de cetero istud consilium, tam cum additione quam sine additione, de promissione ducatus nostri nec de contentis in singulis capitulis ipsius

ordinare, tractare et se impedire non possit neque debeat ullo modo; nec similiter aliud consilium quam maius consilium secundum formam promissionis predictae se impedire non possit sub pena ducatorum II^M et perpetue privatum omnium regiminum, officiorum, consiliorum et beneficiorum modorum cuilibet, tam de consilio quam de additione, qui poneret partem seu ballotam quoquo modo in contrarium; de quibus non possit sibi fieri gratia, donum, remissio, recompensatio, suspensio aut ulla provisio in contrarium. Et capita, inquisitores et advocatores comunis et quilibet eorum solus vel sociatus omni tempore sine aliquo consilio debeat exigere dictam penam in pecunia numerata ab omnibus illis; et quolibet eorum qui fuissent in illo consilio et posuissent ballotam quovis modo de quibus medietas sit illorum vel illius qui fecerit executionem suprascriptam, reliqua medietas deveniat in cameram huius consilii. Et insuper ille vel illi qui contrafecerint, si quo ensi eligerentur, ad regimina officia, consilia et beneficia nostra probari non possint neque debeant ullo modo consilio sui, et alii quicumque tam ante quam post discessum consilii possint facere conscientiam predictam. Et consilarii Venetiarum, capita huius consilii et advocatores comunis et quilibet eorum exequi et observari faciant ordinem suprascriptum in omnibus et per omnia sub pena predicta. Nec possit presens pars revocari, suspendi, declarari, interpretari, nec aliter provideri in contrarium sub pena predicta, reservata tamen libertate huius consilii in facto prodictionis tantum. Et presens pars bis in anno publicetur in hoc consilio pro omnium informatione.

De parte	31
De non	1
Non sinceri	4

Die dicto

] Consilarii suprascripti et capita.

Quod effectus suprascriptae partis sine prohemio publicetur in primo maiori consilio.

De parte	13
----------	----

] Ser Domenicus Diedo consiliarius

Quod, attentis scandalis et inconvenientiis que ex hac publicatione sequi possent, pars suprascripta in maiori consilio non publicetur.

De parte	23
De non	0
Non sinceri	0

Riassunto

Questa breve nota ritorna su uno degli eventi più celebri e al contempo drammatici della storia politico-istituzionale della Repubblica di Venezia: la destituzione di Francesco Foscari dal dogado nel 1457. Tale circostanza viene qui riletta e analizzata secondo quelli che erano caratteri, limiti e potenzialità delle due istituzioni coinvolte, il doge e il Consiglio dei Dieci, non disdegnando irremovibilmente di considerare il movente della completa inabilità del capo dello Stato alla base dell'effettiva difficoltà dell'organismo statale marciano.

Alcune parti del Consiglio dei Dieci, poi, di cui si fornisce la trascrizione in questa sede, hanno quindi offerto l'occasione per riflettere sul peculiare rapporto, a Venezia, tra 'fatto' e 'diritto', prendendo spunto e motivando il mancato aggiornamento della promissione ducale in seguito alla forzatura costituzionale operata dai Dieci nei confronti del doge Foscari.

Abstract

This short essay reconsiders one of the most famous and at the same time dramatic events in the political and institutional history of the Republic of Venice: the Francesco Foscari's deposition from the dogado in 1457. The episode is now reread and analysed according to features, limits and potentialities of the two institutions involved in that moment, the doge and the Council of Ten, without disdaining severely the inability or disability of the head of State as a cause of trouble for the Venetian State.

Some deliberations of the Council of Ten, which are here edited in appendix, have also provided an opportunity to meditate on the peculiar relationship between 'fact' and 'law' in Venice, by getting ideas from and justifying the failure to update of the *promissione ducale* following the constitutional exception made by the Ten against the doge Foscari.

